



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 13

del 30/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA L. 447/95 E L.R. 23/2007.
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 23/2007.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19:05 in modalità telematica, tramite videoconferenza, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 31 marzo 2020 e s.m.i., a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 (art. 6, comma 1°), per i comuni italiani vige l'obbligo di dotarsi di un piano di classificazione acustica con lo scopo di definire i valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il territorio comunale, con riferimento alle "classi" definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ;
- la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 225 della L.R. n. 15 del 26.04.2004, con delibera del Consiglio Regionale n. 47/7 del 24.10.2006 ha approvato il "Piano Regionale Triennale di tutela e Risanamento Ambientale";
- con Determina Dirigenziale del 17/11/2004 n. DF2/188 (pubblicata sul BURA Regione Abruzzo n. 6 del 28/01/2005) sono stati definiti, in attuazione della L. n. 447/95, i criteri tecnici per la classificazione acustica del territorio così come proposti dal competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria , SINA;
- la Regione Abruzzo, con Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23, ha quindi dettato le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico;
- la L.R. 23/2007 stabilisce all'art. 2 comma 2 l'adempimento, per i Comuni, di suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, entro dodici mesi dall'approvazione dei suddetti criteri;
- la Giunta Regionale, con Delibera n. 770/P del 14.11.2011, ha approvato i criteri per la classificazione acustica comunale come previsto nella L.R. n. 23/2007 e precedentemente delineati con determina direttoriale regionale 17/11/2004 n. DF2/18;
- il territorio del Comune di Castel di Sangro è disciplinato dal Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta della Regione Abruzzo con Deliberazione n. 6285 del 19.09.1991 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 13.10.1992;
- con deliberazione n. 1 del 11/03/2009, il Commissario ad Acta, nominato dalla Regione Abruzzo, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale (variante generale al PRG vigente);
- con deliberazione n. 1 del 28/01/2012, il Commissario ad Acta ha effettuato l'esame delle osservazioni e controdeduzioni alla predetta variante generale;
- il Comune di Castel di Sangro ha attivato la procedura di VAS in riferimento nuovo Piano Regolatore Generale (variante generale al PRG vigente), ed in particolare, da ultimo, ha adottato il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale redatti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 1 del 11/03/2009 il Commissario ad Acta;

Ricordato che il Comune di Castel di Sangro ha intenzione –oltre che obbligo normativo– di dotarsi del Piano di Risanamento acustico, del quale è ad oggi ancora sprovvisto in quanto, tra l'altro, detto atto è propedeutico all'approvazione della Variante Generale del PRG comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della succitata L.R. 23/2007;

Vista e richiamata la L.R. n. 23 del 17.07.2007 e in particolare l'art. 3 che disciplina la procedura di adozione dei piani di classificazione Acustica, stabilendo in particolare che:

1. *Il Comune, a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 2, pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.*
2. *Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.*
3. *Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.*

Ricordato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 21/12/2019, sulla base del "Piano comunale di classificazione acustica", redatto dal tecnico incaricato, **Arch. Domenico Odorisio**, iscritto

all'ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n. 1104, iscritto all'elenco nazionale ENTECA ed all'elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale al numero 329 con determina dirigenziale 13/205 del 04/10/2013 della Regione Abruzzo, rimesso a mezzo PEC in data 20/12/2019 ed acquisito agli atti al prot. 18455 del 21/12/2019, si è adottato detto Piano di Classificazione acustica e, contemporaneamente, avviata la procedura prevista dal Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/2006 e s.m.i per gli adempimenti di cui all'articolo 12 del DLgs medesimo, circa la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del P.C.A. in parola;

- con nota prot. 18498 del 23/12/2019 si provvedeva a consultare le Autorità Ambientali e gli Enti competenti sulla proposta di Classificazione Acustica del Territorio e sul relativo rapporto preliminare, che sono stati individuati con la suindicata deliberazione di giunta comunale, sulla base dell'elenco individuato dalla Task Force di supporto tecnico all'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo ed in applicazione della L.R. 23/2007, art. 3 comma 1, come di seguito:
 1. Regione Abruzzo – DRG – Direzione Generale della Regione, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 2. Regione Abruzzo – DPA – Dipartimento Presidenza, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 3. Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Territorio - Ambiente, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 4. Regione Abruzzo – DPD – Dipartimento Agricoltura, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 5. Regione Abruzzo – DPE – Dipartimento Infrastrutture e trasporti, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 6. Regione Abruzzo – DPH – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 7. Provincia dell'Aquila, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 8. ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
 9. ASL 1 Abruzzo;
 10. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP);
 11. Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro;
 12. Comando Regionale Carabinieri Forestale;
 13. Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila;
 14. Comuni di Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Rivisondoli, Roccaraso, San Pietro Avellana, Scontrone, Vastogirardi, quali Comuni contermini, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;

Ricordato che:

- a seguito dell'invio della suddetta nota, e ad esito delle osservazioni pervenute nei termini di legge rispetto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di Classificazione Acustica Comunale, non sono emersi motivi ostativi all'esclusione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica come proposto in conclusione del Rapporto Ambientale Preliminare per il PCA di che trattasi;
- in forza di ciò, il Comune di Castel di Sangro, in qualità di Autorità Competente e Procedente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2020, ha escluso ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06, il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castel di Sangro dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto stesso, in quanto, in sintesi, esso non solo non determina un impatto significativo sull'ambiente, ma, al contrario, porta alla tutela di ambiti sensibili, generando di conseguenze effetti positivi sull'ambiente urbano e naturale;
- con nota a mezzo PEC in atti prot. 1324 del 24/01/2020, il Comune di Castel di Sangro ha provveduto ad inviare a tutte le ACA, il Provvedimento di Verifica di esclusione a VAS ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 D.Lgs. 152/2006;

- contemporaneamente, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 12 DLgs 152/2006 e s.m.i., detta Deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2020 è stata resa pubblica -insieme alla succitata comunicazione- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online n. 93/2020 dal 24/01/2020 al 08/02/2020 e sul sito Web del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente* (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);

Ricordato inoltre che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007, ad esito della sua adozione con Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 21/12/2019, il Piano di Classificazione Acustica Comunale:

- con nota prot. 18498 del 23/12/2019 è stato inoltrato alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila ed ai Comuni contermini (Comuni di Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Rivisondoli, Roccaraso, San Pietro Avellana, Scontrone, Vastogirardi), per l'ottenimento dei pareri di competenza, da esprimere entro i 60 giorni successivo all'invio;
- è stato depositato presso la segreteria comunale per con 60 giorni naturali e continuativi, in libera visione al pubblico, giusta nota prot. 18460 del 23/12/2019, all'albo pubblicazione n. 1173 dal 23/12/2019 al 21/02/2020, con cui è stato dato avviso pubblico di detto deposito;
- è stato pubblicato, con tutta la documentazione che lo compone, sul sito www.comune.casteldisangro.aq.it, sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

Dato atto che nel periodo pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni:

- ASL 1 Abruzzo, che con nota prot. 12514/20 del 17/01/2020, in atti al prot. 894 del 20/01/2020, pur esprimendo parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PCA, ha chiesto di integrare il PCA stesso in merito alle seguenti osservazioni formulate:
 1. *si chiede come si intenda armonizzare il piano di zonizzazione acustica in oggetto con il PRG del Comune di Castel di Sangro, recentemente oggetto di varianti, anche in relazione alle aree di espansione urbana e alle aree protette (parchi, riserve, SIC e ZPS. . .);*
 2. *dall'analisi della cartografia relativa all'attribuzione delle Classi acustiche, si evidenziano diverse criticità relative ad insediamenti/infrastrutture ricadenti in zone di confine con assegnazione in Classi di appartenenza che differiscono per più di 5 dBA come ad esempio:*
 - *area destinata alle manifestazioni rumorose temporanee a ridosso dell'area individuata in Classe 11 ad uso prevalentemente residenziale e in parte alla Classe 111 area di tipo misto;*
 - *le aree di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali che non sono evidenziate nella citata cartografia;*
 - *la classificazione del centro storico in Classe IV che a nostro parere potrebbe risultare estremamente penalizzante;*
 3. *In merito alla relazione tecnica illustrativa, paragrafo 5. I censimento dei ricettori sensibili, si chiede se l'analisi del clima acustico relativo ai siti sensibili, sia stata condotta secondo i criteri riportati nell'art. 4 della DGR 770/P del 14/1 1/1 1 visto che tali dati non sono presenti negli elaborati;*
- Arta Abruzzo, che con nota del 24/01/2020, in atti al prot. 1080 del 21/01/2020, pur esprimendo parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PCA, ha chiesto di integrare il PCA stesso in merito alle seguenti osservazioni formulate:
 1. *Manca l'analisi di compatibilità con i PCA (se esistenti) dei Comuni il cui territorio confina con Castel di Sangro;*
 2. *Nella Relazione Tecnica manca un'analisi puntuale inerente ad eventuali aree del territorio in cui si verificherebbe un cambiamento di classe nella zonizzazione dello stato di progetto rispetto a quella dello stato di fatto; tali aree, inoltre, dovrebbero essere opportunamente evidenziate negli elaborati cartografici;*

3. *A proposito degli elaborati cartografici, non è chiaro se si riferiscano alla zonizzazione dello stato di fatto o a quella di progetto, riportando solo la dicitura generica “zonizzazione acustica”;*
 4. *Non si condivide l'assegnazione indiscriminata della Classe acustica I, che andrebbe limitata alle aree particolarmente protette (scuole, case di cura e di riposo, aree di tutela naturalistica etc.), al territorio definito dal piano regolatore come “zona agricola” (vedi pag. 36 della Relazione Tecnica Illustrativa). Si ritiene, al proposito, più congrua la classe III, prevista dalla declaratoria contenuta nella Tabella A in Allegato al DPCM 14/11/1997 per le “[...] aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”. Si fa notare, inoltre, che negli elaborati cartografici le aree in prossimità delle infrastrutture di trasporto non sono classificate tenendo conto della presenza della stessa infrastruttura, come previsto nella Relazione Tecnica a pag. 29, ma mantengono la classe assegnata al territorio circostante (questa possibilità è ammessa solo per la Classe I, in base alla DGR 770/P, Allegato 4, par. 2.4.1.);*
 5. *L'assegnazione alla classe IV del centro storico, soprattutto del centro abitato di Roccacinquemiglia, potrebbe risultare eccessiva in relazione all'effettiva presenza di sorgenti sonore significative, fatto salvo il traffico stradale;*
 6. *la scelta dei siti di misura fonometrica appare spesso poco o nulla significativa rispetto all'effettiva esposizione della popolazione; si veda, ad esempio, il sito di misura n. 1, che (vedi foto riportata a pag. 23 della Relazione sulle misure fonometriche) appare collocato su una piazzola a pochi metri dalla S.P. 119, a ridosso del centro abitato di Roccacinquemiglia, oppure il sito di misura n. 9 (foto a pag. 47), addirittura collocato sulla stessa sede stradale. Occorre posizionare il fonometro in stretta prossimità ai ricettori, per esempio privilegiando pertinenze esterne di abitazioni o edifici pubblici (balconi o terrazzi al primo piano, cortili, giardini etc.), evitando di posizionare lo strumento su marciapiedi in stretta prossimità del flusso veicolare (vedi p.es. le foto dei siti n. 2 e 4 a pag. 26 e 32). La durata dei rilievi (10 minuti) appare peraltro inadeguata ai fini della valutazione del livello sonoro equivalente sull'intero tempo di riferimento (diurno o notturno). A fronte di tali considerazioni, è chiaro che l'eventuale necessità di elaborare un piano di risanamento acustico dovrà derivare da ulteriori campagne di misura fonometrica effettuate in aderenza alla normativa applicabile (DM 16/03/1998);*
- Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali, che con nota prot. 21727 del 24/01/2020, in atti al prot. 1394 del 27/01/2020 ha comunicato che *“Pur condividendo la finalità della classificazione acustica dello strumento in oggetto, utile a verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio, provochino un superamento dei limiti di zona, e di conseguenza ad impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico, si ritiene di esprimere alcune considerazioni in merito ad alcuni aspetti. Si osserva che negli elaborati cartografici forniti (El. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) non risultano riportare le Classi di appartenenza delle aree di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo quanto illustrato nel paragrafo 7.1 (Classificazione della rete stradale e ferroviaria) della Relazione tecnica illustrativa. In questa fase si ritengono sufficienti, ma non esaustive le misurazioni fonometriche effettuate (mediamente di 10 minuti di durata in 10 siti distinti sparsi su tutto il territorio comunale) facendo presente che laddove siano state evidenziate criticità rispetto sia agli obiettivi sensibili (ospedali, case di cura o di riposo, scuole e asili, etc.), sia rispetto ad elementi naturali vulnerabili presenti all'interno del territorio comunale (SIC IT7110103 Pantano Zittola e SIC IT7110104 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo), possano essere ulteriormente implementate con delle misurazioni integrative. **Alla luce di quanto sopra, si concorda con la non assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, invitando i progettisti a tener conto delle integrazioni cartografiche evidenziate”;***

Dato altresì atto che nel periodo pubblicazione sono pervenuti nei termini i seguenti contributi, tutti con esito favorevole, da parte dei Comuni vicini, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 23/2007:

- Comune di Vastorirardi, nota prot. 326 del 24/01/2020, in atti prot. 1304 di pari data, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;

- Comune di Roccaraso, nota prot. 928 del 31/01/2020, in atti prot. 1754 di pari data, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;
- Comune di Scontrone, nota prot. 286 del 04/02/2020, in atti prot. 1872 di pari data, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;
- Comune di Rivisondoli, nota prot. 818 del 05/02/2020, in atti prot. 2146 del 07/02/2020, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;
- Comune di Montenero Val Cocchiara, nota prot. 441 del 10/02/2020, in atti prot. 2296 del 11/02/2020, a firma del Responsabile del Settore Tecnico, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;
- Comune di Rionero Sannitico, nota prot. 948 del 11/02/2020, in atti prot. 2348 di pari data, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;
- Comune di San Pietro Avellana, nota prot. 555 del 12/02/2020, in atti prot. 2435 di pari data, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, con cui lo stesso comunica che nulla ha da osservare in merito alla proposta di piano di classificazione acustica;

Dato atto che il progettista, Arch. Domenico Odorisio, con nota a mezzo PEC in data 25/02/2020 ed acquisita agli atti al prot. 3134 del 26/02/2020 ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni ricevute, inviando anche gli elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica Comunale aggiornati a seguito del recepimento delle osservazioni ricevute da Asl 1 Abruzzo, Arta Abruzzo e Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali;

Atteso che il Responsabile del III Urbanistica, Arch. Paolo Di Guglielmo, ha trasmesso ad Asl 1 Abruzzo, Arta Abruzzo e Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio ed Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con nota inviata a mezzo PEC in data 26/02/2020, prot. 3135 le predette controdeduzioni espresse dal Progettista, unitamente agli elaborati tecnici aggiornati, costituenti il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Castel di Sangro;

Rilevato che Arta Abruzzo e Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio ed Ambiente e Servizio Valutazioni Ambientali non hanno trasmesso nei termini, ulteriori comunicazioni di contro osservazioni in merito;

Rilevato che Asl 1 Abruzzo, con nota agli atti al prot. 3912 del 10/03/2020, ha chiesto, ai fini del rilascio del proprio parere di competenza, ulteriori specificazioni rispetto alla succitata documentazione inviata;

Atteso che, in riscontro, la ASL 1 Abruzzo, con nota prot. 54826/20 del 10/03/2020, in atti al prot. 3912 del 10/03/2020, ha chiesto di integrare il PCA stesso, richiedendo:

- 1) *Copia delle norme tecniche attuative citate a pag 45 della relazione tecnica aggiornate, citate come allegato ma di fatto non presenti;*
- 2) *Planimetria del territorio dalla quale si evidenzino lo stato di fatto secondo il PRG (stato di urbanizzazione — destinazioni d'uso reali - mappature demografiche) in scala 1:5000 e 1:2000 come stabilito dalla DGR 770/p del 14/11/11;*
- 3) *Planimetria previsionale del PRG (destinazioni d'uso - mappature previsionali demografiche sulle basi degli indici di edificabilità) in scala 1:5000 e 1:2000 come stabilito dalla DGR 770/p del 14/11/11;*
- 4) *Tavola di definizione delle Unità Territoriali in scala 1:5000;*
- 5) *Tavola di zonizzazione del centro urbano in scala non superiore a 1:2000;*

- 6) *Tavola zonizzazione del centro extraurbano in scala non superiore a 1:5000;*
- 7) *La relazione tecnica descrittiva del piano comunale di zonizzazione acustica che si intende adottare, deve illustrare le scelte tecniche adottate, la stima delle percentuali di territorio e di popolazione appartenenti a ciascuna classe acustica e gli eventuali punti critici riscontrati nell'assegnazione delle classi alle unità territoriali; inoltre gli eventuali punti di conflitto riscontrati tra la classificazione dello stato di fatto e quella di progetto, dovranno essere descritti per esteso nella relazione (esempio il salto di classe in prossimità del presidio ospedaliero ...) esprimendo anche le indicazioni correttive o di supporto all'attuazione delle previsioni urbanistiche nel rispetto della classificazione acustica proposta; inoltre la relazione tecnica dovrà contenere stime quantitative della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore, sia allo stato di fatto sia, mediante analisi previsionali, allo stato di progetto.*

Rilevato che il progettista, Arch. Domenico Odorisio, con nota a mezzo PEC in data 16/04/2020 ed acquisita agli atti al prot. 5884 del 17/04/2020 ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni ricevute, inviando anche gli elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica Comunale aggiornati a seguito del recepimento delle osservazioni ricevute da Asl 1 Abruzzo;

Vista in particolare la nota delle controdeduzioni, allegata alla presente, in cui il tecnico incaricato puntualmente evidenzia quanto di seguito:

OSSERVAZIONE ASL:

Copia delle norme tecniche attuative citate a pag 45 della relazione tecnica aggiornate, citate come allegato ma di fatto non presenti;

CONTRODEDUZIONE IN MERITO:

La suddetta osservazione era già requisito degli elaborati e probabilmente per un disguido non è stato trasmesso, ma l'elaborato richiesto è quello identificato come El. n° 04

OSSERVAZIONE ASL:

Planimetria del territorio dalla quale si evidenzino lo stato di fatto secondo il PRG (stato di urbanizzazione - destinazioni d'uso reali - mappature demografiche) in scala 1:5000 e 1:2000 come stabilito dalla DGR 770/p del 14/11/11;

CONTRODEDUZIONE IN MERITO:

Come da accordi con il responsabile del procedimento comunale si provvede ad inoltrare la copia degli elaborati del PRG inerenti.

OSSERVAZIONE ASL:

Planimetria previsionale del PRG (destinazioni d'uso - mappature previsionali demografiche sulle basi degli indici di edificabilità) in scala 1:5000 e 1:2000 come stabilito dalla DGR 770/p del 14/11/11;

CONTRODEDUZIONE IN MERITO:

Come da accordi con il responsabile del procedimento comunale si provvede ad inoltrare la copia degli elaborati del PRG inerenti.

OSSERVAZIONE ASL

Tavola di definizione delle Unità Territoriali in scala 1:5000;

CONDTRODEDUZIONE IN MERITO:

La suddetta osservazione è stata recepita ed assorbita e si produce in questa fase l'elaborato grafico di riferimento nella scala richiesta nominando gli elaborati Tav. CENSIMENTO n° 1. _

OSSERVAZIONE ASL

Tavola di zonizzazione del centro urbano in scala non superiore a 1:2000;

CONTRODEDUZIONE IN MERITO:

La suddetta osservazione è stata recepita ed assorbita e si produce in questa fase l'elaborato grafico di riferimento nella scala richiesta nominando l'elaborato El. n° 03.2.1

OSSERVAZIONE ASL

Tavola zonizzazione del centro extraurbano in scala non superiore a 1:5000;

CONTRODEDUZIONE IN MERITO:

La suddetta osservazione era già requisito degli elaborati grafici presentati.

OSSERVAZIONE ASL

La relazione tecnica descrittiva del piano comunale di zonizzazione acustica che si intende adottare, deve illustrare le scelte tecniche adottate, la stima delle percentuali di territorio e di popolazione appartenenti a ciascuna classe acustica e gli eventuali punti critici riscontrati nell'assegnazione delle classi alle unità territoriali; inoltre gli eventuali punti di conflitto riscontrati tra la classificazione dello stato di fatto e quella di progetto, dovranno essere descritti per esteso nella relazione (esempio il salto di classe in prossimità del presidio ospedaliero ...) esprimendo anche le indicazioni correttive o di supporto all'attuazione delle previsioni urbanistiche nel rispetto della classificazione acustica proposta; inoltre la relazione tecnica dovrà contenere stime quantitative della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore, sia allo stato di fatto sia, mediante analisi previsionali, allo stato di progetto.

CONTRODEDUZIONE IN MERITO:

La suddetta osservazione è stata recepita andando a modificare l'elaborato El. 1 Relazione Tecnica in alcuni punti meglio precisando i contenuti espletati ed in un'altra parte integrando con un capitolo nuovo che esplicita le richieste poste.

Atteso che il Responsabile del III Urbanistica, Paolo Di Guglielmo, ha trasmesso ad Asl 1 Abruzzo, con nota inviata a mezzo PEC in data 17/04/2020, prot. 5885 le predette controdeduzioni espresse dal Progettista, unitamente agli elaborati tecnici aggiornati ed alle integrazioni richieste, costituenti il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Castel di Sangro;

Rilevato che Asl 1 Abruzzo non ha trasmesso nei termini indicati nella succitata nota, ulteriori comunicazioni di contro osservazioni in merito;

Ritenuto di aver comunque fornito ampia ed esaustiva risposta alle questioni poste dai succitati Enti e, quindi, di poter e dover provvedere alla definitiva approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, tenuto conto anche delle osservazioni ricevute, secondo il disposto dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 39 del 17.07.2007;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III, Paolo Di Guglielmo in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti e richiamati:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di espansione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la L.R. n. 23 del 17/07/2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente e nell'ambiente abitativo";
- la delibera di Giunta Regionale n. 770 del 14/11/2011 relativa ai "Criteri tecnici per la redazione dei Piani Comunali di risanamento Acustico", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) della L. 447 del 26/10/1995 e dell'art. 5, comma 1 della L.R. 23 del 17/07/2007;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

voti favorevoli: n. 13 (tredici)

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

legalmente espressi per appello nominale su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;

2. Di dare atto e ribadire che il Piano classificazione acustica del territorio Comunale, in seguito alle risultanze dei pareri acquisiti e per le motivazioni riportate in narrativa, è stato escluso dall'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), giusta assunzione da parte del Comune di Castel di Sangro, in qualità di Autorità Competente e Procedente, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2020, inviata a tutte le ACA con nota a mezzo PEC in atti prot. 1324 del 24/01/2020, e resa contemporaneamente nota, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 -insieme alla succitata comunicazione- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online n. 93/2020 dal 24/01/2020 al 08/02/2020 e sul sito Web del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente* (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);

3. Di approvare definitivamente, ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 3, della L.R. 23/2007, il "Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castel di Sangro", redatto dall'Arch. Domenico Odorisio, aggiornato a seguito del recepimento delle osservazioni ricevute ed accolte, trasmesso con nota originaria acquisita al prot. 18455 del 21/12/2019 e con successive integrazioni con note acquisite al prot. n. 3431 del 26/02/2020 ed al prot. 5884 del 17/04/2020, e costituito dai seguenti elaborati:

1. Controdeduzioni Arta Abruzzo (prot. 3431/2020);
2. Controdeduzioni ASL 1 Abruzzo (prot. 3431/2020 e prot. 5885/2020);
3. Controdeduzioni Regione Abruzzo – Dip. Territorio ed Ambiente (prot. 3431/2020);
4. El. 1 - Relazione tecnica illustrativa (prot. 5884/2020);
5. El. 1.1 Mappa con perimetrazione delle zone censorie scala 1:5.000 (prot. 5884/2020);
6. El. 1.2 Mappa con perimetrazione delle zone censorie scala 1:5.000 (prot. 5884/2020);
7. El. 1.3 Mappa con perimetrazione delle zone censorie scala 1:5.000 (prot. 5884/2020);
8. El. 1.4 Mappa con perimetrazione delle zone censorie scala 1:5.000 (prot. 5884/2020);
9. El. 2 - Relazione sulle misure fonometriche (prot. 18455/2019);
10. El. 3.1 - Elaborato cartografico 3.1 (prot. 3431/2020);
11. El. 3.2 - Elaborato cartografico 3.2 (prot. 3431/2020);
12. El. 3.2.1 – Zonizzazione acustica del Centro Urbano scala 1: 2.000 (prot. 5884/2020);
13. El. 3.3 - Elaborato cartografico 3.3 (prot. 3431/2020);
14. El. 3.4 - Elaborato cartografico 3.4 (prot. 3431/2020);
15. El. 4 - Regolamento acustico comunale (prot. 18455/2019);
16. El. 5 - Rapporto preliminare art. 12 D.Lgs. 152/06 (prot. 18455/2019);
17. Mappa delle Zona Censorie "Censimento ISTAT 2011" (prot. 18455/2019);

che si allegano in formato digitale alla presente deliberazione;

4. Di demandare al Responsabile del Settore III Urbanistica gli atti consequenziali alla presente deliberazione, con particolare riferimento agli adempimenti di cui alla L.R. n. 23/2007;

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Infine, con separata votazione e con voti espressi per appello nominale:

voti favorevoli: n. 13 (tredici)

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente, al fine di dare seguito all'iter approvativo della Variante Generale al PRG, e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 14/05/2020 al 29/05/2020.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 14/05/2020

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)